



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI – 2020 - 2025

Art. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha per oggetto la gestione del servizio di illuminazione elettrica votiva delle cappelle, tombe e cellette ossario e tutti gli altri sepolcri esistenti e costruendi nei cimiteri del Comune di Montefalco di seguito denominate “tombe”. L'attività avrà per oggetto l'allaccio, l'accensione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria, compresa la sostituzione delle lampadine, la sistemazione o il rifacimento di parti di linee elettriche danneggiate, dell'impianto elettrico a bassissima tensione volto a garantire, a richiesta dei soggetti interessati e in qualsiasi punto del cimitero, l'illuminazione votiva delle tombe, dei loculi, degli ossari e delle tombe di famiglia dei cimiteri comunali del Capolougo, di Madonna della Stella e di Fabbri nonché la riscossione della relativa tariffa del servizio pubblico, nel rispetto delle norme tutte vigenti in materia di gestione di impianti di illuminazione votiva e delle condizioni fissate dal presente capitolato.

La concessione è relativa a tutti e tre i cimiteri comunali, nello stato attuale e futuro.

La Concessione si intende estesa anche agli ampliamenti che saranno realizzati nei cimiteri sopra indicati ed anche nel caso di costruzioni di nuovi cimiteri, fatta salva la facoltà del Comune di espletare una nuova gara per l'ampliamento della concessione laddove ciò sia maggiormente vantaggioso per l'Ente o ricorrano presupposti di legge.

La ditta concessionaria dovrà provvedere, a sua cura e spese, agli eventuali lavori di predisposizione dell'impianto elettrico per nuovi siti e/o di completamento necessari all'allaccio, accensione e gestione dell'impianto elettrico, compreso l'estensione dell'impianto fino all'allaccio delle lampada votiva e ogni altro onere per poter eseguire l'allacciamento degli utenti al servizio.

Al termine della concessione tutti gli impianti, anche quelli realizzati durante la vigenza della presente concessione, rimangono di proprietà dell'Amministrazione senza che nulla sia dovuto al Concessionario nè lo stesso potrà pretendere alcun indennizzo.

Il concessionario dovrà inoltre eseguire le seguenti prestazioni:

- l'onere dell'allacciamento principale alla rete urbana, la relativa intestazione del contatore ed il pagamento delle bollette relative al consumo di energia elettrica per l'illuminazione votiva per tutta la durata dell'appalto nonché l'adeguamento della potenza contrattuale in base all'assorbimento delle lampade in gestione.
- fornitura di energia elettrica a sua totale cura e spese a chiunque ne faccia richiesta per l'uso di illuminazione delle lampade votive, 24 ore su 24, salvo i casi di forza maggiore per fatti indipendenti dal concessionario da constatarsi e riconoscersi da parte del comune;
- costruzione di tutti gli allacciamenti che siano di volta in volta richiesti dagli utenti entro 15 giorni dall'accettazione delle condizioni del contratto di abbonamento da parte dei richiedenti;
- sorveglianza e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti in concessione a cura e spese del concessionario, con obbligo della messa in sicurezza di quelli obsoleti, nel rispetto delle vigenti normative in materia e con l'obbligo di rilascio delle certificazioni di conformità se dovute; in particolare dovrà essere garantito il mantenimento in piena efficienza degli impianti oggetto della presente concessione ed eventualmente il ripristino di quelli non efficienti per qualsiasi causa, nessuna esclusa ed eccettuata, compresi eventi eccezionali, sostituendo, a





COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

proprie spese, tutte quelle linee, trasformatori d'isolamento, lampade, ecc. non rispondenti al mantenimento in piena efficienza degli impianti stessi ed adeguando periodicamente le potenze dei trasformatori ai carichi effettivamente installati, che subiscono continue variazioni per effetto dell'aggiunta di nuove lampade in modo da garantire il funzionamento ininterrotto delle lampade votive;

- e) eventuale ristrutturazione e adeguamento tecnologico dell'impianto di illuminazione votiva esistente entro 12 mesi dall'aggiudicazione del servizio;
- f) ricambio lampade a Led e sostituzione di quelle non funzionanti;
- g) applicazione e riscossione dei canoni annui e dei costi per gli allacciamenti spostamenti e distacchi delle utenze;
- h) relazioni pubbliche con gli utenti del servizio.

Gli impianti di illuminazione esistenti alla data del 31.12.2019 constano di circa 2185 lampade votive attive, suddivise nei tre cimiteri comunali del Capoluogo n.1861, di Madonna della Stella n. 192 e Fabbri n. 132.

L'esecuzione e la manutenzione delle opere impiantistiche sulla rete esistente e nelle zone di ampliamento dovrà essere compiuta a regola d'arte, con la più scrupolosa osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore utilizzando materiali realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza, in conformità alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 37 del 22/01/2008 e ss. mm. e ii.

Tutte le prestazioni oggetto della presente convenzione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione possono essere sospese od abbandonate dal Concessionario, fatto salvo quanto previsto dalle norme del presente capitolato in ordine a cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà del concessionario.

Gli impianti esistenti sono consegnati alla concessionaria nello stato di fatto e la stessa dovrà impegnarsi a mantenerli in efficienza sino al termine della concessione.

Art. 2

MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI

Gli interventi impiantistici dovranno essere eseguiti in perfetta regola d'arte, nel pieno e totale rispetto della normativa vigente, in perfetta sicurezza ed in perfetta sintonia con strutture architettoniche esistenti, rispettando il suolo, le pietre, i marmi, in modo da non creare pregiudizio all'estetica del luogo. Dovranno essere curate le protezioni contro le sovratensioni e dovranno inoltre essere ottemperate scrupolosamente tutte le Norme CEI previste per la sicurezza degli impianti, utilizzando materiali delle migliori marche dotati del marchio di qualità.

La concessionaria, prima di eseguire qualsiasi intervento di potenziamento, rifacimento degli impianti a tensione primaria dovrà presentare all'Ufficio Tecnico un progetto dettagliato per l'approvazione.

Il concessionario è autorizzato alla posa del contatore per la fornitura di energia elettrica e dei relativi trasformatori di corrente in luogo, possibilmente nascosto, previo parere dell'Area Tecnica.

Nei tratti in cui verranno eventualmente eseguiti lavori di scavo e di sottotraccia, il Concessionario dovrà provvedere al ripristino a sua cura e spese.

Il concessionario dovrà

- a) provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo ad effettuare tutte le opere di protezione, difesa, compartimentazione e confinamento necessarie a delimitare l'area dei lavori (cantiere), utilizzando mezzi adeguati ed apponendo la segnaletica necessaria nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia e, qualora la tipologia delle attività che saranno eseguite sia inquadrabile quale cantiere mobile



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

temporaneo ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sono in carico al concessionario tutte le incombenze in materia di sicurezza;

b) porre la massima attenzione durante le eventuali operazioni di scavo che, ancorché di limitata profondità, potrebbero essere causa di incidenti soprattutto in considerazione della particolare destinazione dei siti;

c) durante i lavori, ancorché richiesti e/o autorizzati dal Comune, la concessionaria riscontri nell'area oggetto degli stessi, situazioni ritenute anomale e/o bisognose di valutazioni specialistiche, anche di tipo igienico, il concessionario dovrà immediatamente sospendere i lavori, delimitare l'area, disporre la vigilanza continua della stessa ed informare immediatamente il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune.

Nel caso in cui le opere di delimitazione del cantiere fossero tali da recare disturbo all'utilizzo dei siti, il Concessionario dovrà prendere opportuni accordi con l'Area tecnica del Comune di Montefalco.

In caso di emergenza il Concessionario deve prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza e l'igiene sia dei lavoratori sia dei terzi, informando immediatamente di ciò l'Area Tecnica del Comune di Montefalco.

La concessionaria dovrà provvedere allo sgombero immediato, a lavori ultimati, di ogni attrezzatura ausiliaria e utilizzata per gli interventi di cui trattasi.

La concessionaria non avrà diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni effettive ambientali nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà chiedere alcun indennizzo per il fatto che il Comune di Montefalco disponga qualsiasi spostamento o modifica dell'impianto o che il cantiere sia rimosso oppure che i lavori siano sospesi in conseguenza di necessità derivanti da operazioni di tipo cimiteriale;

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell'espletamento delle prestazioni derivanti dalla concessione dovranno essere conformi alle norme di legge.

La concessionaria è tenuta, altresì, ad assumersi gli oneri derivanti dal dover operare in corrispondenza di altri impianti, generalmente di tipo idrico.

Nel caso che l'ufficio tecnico riscontrasse deficienza o mancanza di soddisfacimento di tali condizioni diffiderà la concessionaria ad eliminare i difetti e alla esecuzione delle opere a regola d'arte, e qualora questa rimanga inerme farà eseguire i necessari lavori di ripristino con spese a totale carico del concessionario, usufruendo anche in casi di urgenza insindacabilmente della cauzione prestata con l'obbligo a carico del concessionario di immediato reintegro della stessa.

Il caso in cui non intervenga l'eliminazione dei difetti o l'esecuzione delle opere a regola d'arte e la cauzione non sia sufficiente a coprire il costo dei lavori che è necessario eseguire, costituisce causa di risoluzione per inadempimento del contratto, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Nel caso di sopravvenute necessità, il Comune di Montefalco, nel corso della vigenza contrattuale, può variare le modalità di effettuazione del servizio e/o gli orari di svolgimento. Il concessionario dovrà eseguire le prestazioni richieste in variante ovvero in aumento o diminuzione sino alla concorrenza massima del 20% dell'importo del contratto. L'Affidatario, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice, è tenuto ad eseguire tali prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni stabilite in contratto e senza diritto a far valere la risoluzione del contratto medesimo. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli artt. 106-107 del Codice.

ART. 3

SEDE OPERATIVA, REPERIBILITA' E COMUNICAZIONI





COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

L'Impresa concessionaria del servizio, dovrà garantire, per tutta la durata del contratto:

- dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30, la reperibilità telefonica nei confronti degli utenti tramite un proprio operatore e a tal fine esporrà, in luogo ben visibile al pubblico, presso i cimiteri comunali, il relativo numero di telefono cui gli utenti potranno rivolgersi; il numero telefonico e il nominativo dell'operatore dovrà essere comunicato anche al Comune;

- un recapito aperto al pubblico entro il territorio del Comune di Montefalco almeno 6 ore al giorno (suddivise in 3 ore al mattino e 3 ore al pomeriggio) per almeno una volta alla settimana; nel mese di novembre il recapito dovrà rimanere aperto anche nei giorni del 1 e del 2 novembre.

Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto l'impresa dovrà comunicare il nominativo del coordinatore /responsabile per la gestione dell'appalto.

Art. 4

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione è data con diritto di esclusiva, per il periodo dal 1.03.2020 fino al 31.12.2025.

Alla scadenza, il contratto si intenderà risolto, senza che intervenga avviso e/o disdetta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice), è consentita una proroga del contratto, alle medesime condizioni, per un periodo non superiore a sei mesi per il tempo necessario alle conclusioni delle procedure concorsuali per l'individuazione di un nuovo contraente.

Qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà il concessionario è tenuto a proseguire nella gestione per il periodo richiesto.

Al termine della concessione, il concessionario trasmetterà al Comune di Montefalco regolare attestazione di conformità dell'impianto elettrico eseguito all'interno del cimitero per le nuove lampade e l'estensione dell'impianto attuale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, per i casi previsti dalla normativa vigente, di procedere alla consegna anticipata del servizio, nelle more della stipula del contratto, dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

Art. 5

CONSEGNA DELLE STRUTTURE

Il concessionario prende in carico, dal **01/03/2020**, l'impianto d'illuminazione delle lampade votive nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; egli dovrà accertarsi che lo stesso sia realizzato in conformità alla normativa vigente e dovrà apportare a sue spese eventuali modifiche e/o integrazioni necessarie allo scopo.

Il concessionario dovrà conservare, durante la concessione, tale impianto in perfetto stato di manutenzione, provvedendo ad eventuali adeguamenti alle normativa in materia di impianti di illuminazione votiva e di sicurezza, a miglioramenti e/o integrazioni, ove prescritto da disposizioni in materia, senza poter pretendere dal Comune di Montefalco alcun compenso o indennità. Il concessionario, inoltre, dovrà, a sue spese, ripristinare l'impianto in caso di danni naturali, vandalici o derivanti da qualsiasi altra causa, senza potersi rivalere sull'ente concedente.

Art. 6

CANONE DA CORRISPONDERE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

Il concessionario corrisponderà all'Amministrazione Comunale annualmente il canone annuo forfettario, risultante dall'offerta economica presentata (canone offerto in sede di gara in rialzo sul canone posto a base di gara), aumentato dell'IVA come per legge, e rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT.

L'importo **annuo** fissato a **base d'asta è di Euro (8.000,00) IVA come per legge esclusa**; sono ammesse solo offerte in rialzo.

Il primo anno di concessione (2020) il canone annuale offerto in sede di gara sarà dovuto in quota proporzionale al periodo di gestione.

Art. 7

IMPORTO STIMATO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO

L'importo complessivo stimato dell'appalto calcolato sulla base del numero di lampade votive attive alla data del 31.10.2019 per il costo della tariffa del canone annuo di utenza ammonta ad € 31.332,90 annui (2185x14,34) oltre onere IVA come per legge, per un importo complessivo per tutto il periodo dal 1.3.2020 al 31.12.2025 è stimato in € 180.164,17 oltre onere IVA come per legge.

Il suddetto importo, potrà subire variazioni, sia in aumento che in diminuzione, per effetto delle richieste di nuovi abbonamenti e/o richieste di lampade occasionali da parte degli utenti o disdette di contratti di lampade in abbonamento, senza che la Concessionaria possa avanzare pretese in merito, e fatto salvo il canone offerto in sede di gara.

Il costo della concessione secondo quanto specificato nel presente capitolato speciale di appalto è retribuito dalla riscossione da parte del concessionario della tariffa del canone annuo da parte dell'utenza senza nessun onere aggiuntivo da parte del Comune di Montefalco.

Art. 8

PRESTAZIONE E OBBLIGHI GENERALI E SPECIALI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti in altri articoli del presente capitolato, avrà inoltre a suo carico, compensate dalla riscossione della tariffa del canone annuo di utenza di cui all'articolo precedente quanto segue:

- tutte le attività necessarie e previste dal presente capitolato speciale di appalto relative alla concessione del servizio pubblico di illuminazione votiva dei cimiteri del Comune di Montefalco senza nessun onere aggiuntivo da parte del Comune di Montefalco;
- provvedere alla installazione e sostituzione di sole lampade a led, nei cimiteri;
- è tenuto ad osservare le norme di igiene e sicurezza, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti in materia, applicabili e compatibili con la natura del servizio;
- provvederà direttamente tramite proprio personale, all'espletamento delle prestazioni di cui alla presente concessione, con obbligo di osservanza, nei confronti di detto personale, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto della concessione;
- curerà che tutto il personale sia in regola con le specifiche norme igienico-sanitarie vigenti ed osserverà le norme in vigore in materia di prevenzione degli infortuni con particolare riferimento all'osservanza delle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- si avvarrà di tutti gli operatori che si renderanno necessari per il corretto espletamento delle prestazioni richieste dal presente Capitolato;





COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

-
- eseguirà le opere impiantistiche a regola d'arte e secondo le norme vigenti nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore, nonché delle vigenti norme per l'esecuzione degli impianti elettrici nessuna esclusa;
 - è tenuto ad assumersi gli oneri derivanti dalla realizzazione degli impianti in interferenza con gli altri impianti presenti nei cimiteri.
 - provvederà alla sostituzione, diligente e tempestiva, di propria iniziativa o su segnalazione degli utenti, delle lampade mancanti per furto o altro e di quelle non più funzionanti, non oltre quattro giorni lavorativi dal momento in cui il concessionario ha conoscenza dell'evento;
 - provvederà ad eseguire eventuali interventi urgenti volti all'eliminazione di guasti il cui permanere possa compromettere il regolare funzionamento dell'impianto medesimo e/o recare pericolo all'incolumità pubblica saranno effettuati dal concessionario entro **ventiquattro ore** dalla segnalazione dell'anomalia, formulata dall'Area Tecnica, previa messa in sicurezza dell'impianto e della relativa zona che deve essere eseguita immediatamente alla segnalazione;
 - censire con software "excel" Microsoft Office Excel tutte le utenze in abbonamento da presentarsi su supporto magnetico e su supporto cartaceo, da consegnare entro il mese di Gennaio di ogni anno, riferito all'annualità trascorsa, con evidenziazione dei nuovi abbonamenti;
 - al termine della concessione, consegnerà con apposito verbale tutto il materiale amministrativo inerente il servizio, in particolare un elenco aggiornato degli utenti divisi per cimitero, con altresì l'indicazione del nome del defunto alla cui tomba la lampada votiva è accesa, un elenco di eventuali depositi cauzionali, un elenco degli eventuali versamenti pluriennali riscossi.

Il Concessionario provvederà altresì all'allaccio, spostamento o distacco delle utenze per il costo che sarà offerto in sede di gara in seno all'offerta economica.

Il Concessionario dovrà provvedere allo svolgimento delle attività oggetto di concessione con proprio personale tecnico idoneo, formato ed informato, adeguato, numericamente e qualitativamente, alle prestazioni da eseguirsi. La formazione di tutto il personale impiegato oltre ai rischi riconducibili al settore elettrico, dovrà essere adeguata ai rischi specifici rilevabili nella sede di lavoro e tenere conto anche degli eventuali rischi "interferenziali". Eventuali sostituzioni di personale dovranno essere disposte con operatori che hanno avuto un corrispondente percorso formativo.

Il Concessionario risponde dell'idoneità del personale incaricato dei lavori, e curerà particolarmente la formazione del personale relativamente agli atteggiamenti da tenere in conseguenza delle valenze etiche e sociali dei luoghi nei quali si troverà a operare, che dovranno essere improntati alla massima riservatezza, correttezza formale, sobrietà e decoro.

Il concessionario risponde dell'idoneità dell'equipaggiamento del personale cui provvederà a sua cura e spese e dovrà in particolare fornire al personale:

- 1 a) il cartellino di riconoscimento, in conformità alle vigenti disposizioni (adeguato alle previsioni di cui alla legge n. 136/2010, art. 5);
- 2 b) la divisa da lavoro idonea dal punto di vista igienico-sanitario, che andrà costantemente tenuta in condizioni decorose e gli eventuali DPI necessari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Il Comune di Montefalco avrà il diritto di inibire l'accesso ai cimiteri comunali a quei dipendenti del Concessionario che tengano un contegno scorretto e non conforme all'austerità del luogo. Il personale che dovesse risultare non idoneo allo svolgimento del servizio, dovrà essere sostituito anche su richiesta del Comune di Montefalco.





COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

Il personale addetto al servizio presterà la propria opera sotto l'esclusiva direzione e responsabilità del Concessionario e opererà, nel rapporto con gli utenti del servizio oggetto di concessione, nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; dovrà essere osservato il segreto su tutto quanto il personale dovesse venire a conoscenza in occasione dell'attività espletata.

Art. 9

ATTREZZATURE E MATERIALI

Tutte le attrezzature ed i materiali necessari per lo svolgimento del servizio sono ad esclusivo carico del Concessionario per tutta la durata del contratto.

Il Concessionario non potrà depositare all'interno delle aree comunali attrezzature e materiali oltre quelli strettamente necessari per svolgere il servizio e per le quali verrà assegnata dal comune specifica area/locale.

Per l'esecuzione dei servizi il concessionario deve dotarsi dei mezzi d'opera necessari che dovranno essere omologati, a norma di legge, rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza, rispetto dell'ambiente, ecc., ed essere in piena efficienza.

ART. 10

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RISPETTO AL PROPRIO PERSONALE

Il Concessionario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nel servizio costituente oggetto della presente concessione tutte le norme contenute nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi locali dello stesso.

Il Concessionario deve attuare l'osservanza delle norme, che si intendono tutte richiamate, derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

In particolare:

- disposizioni in materia di sicurezza: al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, è fatto obbligo all'affidataria di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" di cui al D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Concessionario si impegna a redigere e produrre il piano della sicurezza del lavoro e delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, compresi quelli derivanti dalla gestione delle emergenze, come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008.

Resta a carico del Concessionario la dotazione, per tutto il personale impiegato nel servizio, di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e ad Uso Promiscuo, necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza. Il Concessionario ha, altresì, l'obbligo di garantire ai propri dipendenti impiegati nei servizi richiesti dal presente contratto, quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto riguarda la sicurezza antinfortunistica, ogni responsabilità connessa è a carico dell'affidataria.

- Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro: il Concessionario deve predisporre e far affiggere, a proprie spese, cartelli che illustrino le norme principali di prevenzione e antinfortunistica secondo quanto previsto dalle norme vigenti.





COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

Il Concessionario dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

ART. 11

RAPPORTI CON LE SOCIETA' FORNITRICI DI ENERGIA ELETTRICA E ALTRI SOGGETTI

Il concessionario è obbligato a richiedere l'intestazione dell'utenza elettrica e a sottoscrivere il relativo contratto. L'onere di pagamento della fornitura di energia elettrica è a completo carico del concessionario del servizio. Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti tra il Concessionario e la società fornitrice dell'energia elettrica, come anche ai rapporti tra la ditta concessionaria e il personale dipendente.

ART. 12

CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO

Il contratto di abbonamento di illuminazione votiva con l'utenza ha la durata minima di un anno e la sua decorrenza sarà stabilita dalla ditta concessionaria dopo l'effettuazione dell'allacciamento.

Nel prezzo dell'abbonamento sono comprese:

- la manutenzione della lampada;
- le riparazioni della lampada;
- il ricambio delle lampadine;
- il consumo di energia elettrica;
- la manutenzione (ordinaria e straordinaria) e le riparazioni della rete e degli impianti di trasformazione e distribuzione;
- l'assistenza tecnica e commerciale agli utenti in fase di abbonamento e di gestione del servizio.

Qualora la decorrenza dell'abbonamento intervenga durante l'anno, l'utente pagherà oltre al contributo di allacciamento tanti dodicesimi del canone quanti sono i mesi per giungere al 31 dicembre. L'anno, per il servizio votivo elettrico nel cimitero, inizia dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

La richiesta di abbonamento dovrà essere presentata direttamente al Concessionario.

Art. 13

RAPPORTI DELLA DITTA CONCESSIONARIA CON L'UTENZA

I rapporti con l'utenza dovranno assicurare la massima trasparenza, efficienza, funzionalità e tempestività, al fine di soddisfare al meglio le esigenze e le richieste degli utenti. In particolare i rapporti fra il concessionario e gli utenti dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- il concessionario dovrà, al momento della presa in carico del servizio ed ogniqualvolta si rendesse necessario ed opportuno, redigere ed affiggere presso il cimitero comunale, opportuni avvisi contenenti tutte le informazioni utili all'utenza ed in particolare:
 - le modalità gestionali
 - le tariffe
 - le modalità di pagamento ed i relativi tempi
 - le conseguenze del mancato pagamento
 - le modalità di intervento ed i relativi tempi
 - i propri recapiti, completi di numero telefonico e fax
 - il nome del referente autorizzato a fornire informazioni





COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

- il nome del referente presso il quale inoltrare richieste di intervento
- messa a disposizione di un conto corrente postale per la riscossione del canone e del contributo di allacciamento, intestato al concessionario;
- gestione dei pagamenti on line e SEPA (ex RID);
- agli utenti è vietato modificare o manomettere gli impianti.
- è fatto divieto al concessionario di introitare somme per abbonamento annuale qualora il rapporto con l'utente sia decaduto, risolto, revocato o scaduto.
- il concessionario avrà la facoltà, previo tempestivo avviso da esporre agli ingressi del cimitero, di sospendere l'erogazione dell'energia elettrica per eventuali riparazioni all'impianto. Le interruzioni di energia elettrica dipendenti da causa di forza maggiore non daranno luogo a risarcimento, rimborsi, responsabilità ed a pretese di sorta.

ART. 14

RISCOSSIONE

Durante tutto il periodo contrattuale rimane a totale carico del concessionario l'eventuale mancata riscossione dei canoni.

Il Concessionario provvede entro il mese di febbraio al versamento del corrispettivo dovuto a titolo di canone di concessione offerto in sede di gara.

Art. 15

ACCESSO AL CIMITERO

Al personale del Concessionario, addetto agli impianti elettrici, sarà consentito il libero accesso negli orari di apertura al pubblico e, purché munito di tesserino di riconoscimento e previo accordo con l'Area Tecnica, anche in orario diversi.

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori si svolgano delle funzioni religiose, il concessionario sospenderà gli stessi.

ART. 16

TARIFFE LAMPADINE VOTIVE E CONTRIBUTI

L'Impresa concessionaria sarà tenuta ad osservare, per tutti gli utenti, la tariffa del canone annuo di utenza che è determinato con D.G.C. trattandosi di servizio pubblico, cui sarà applicato annualmente l'adeguamento all'Istat.

La tariffa del canone di utenza è stata fissata nell'importo di € 14,34 (aggiornamento istat tariffa già confermata con D.G.C. n. 147 del 24.12.2008) oltre IVA come per legge per l'anno 2020. A partire dal secondo anno le tariffe saranno aggiornate in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Il primo anno di concessione (2020) la tariffa del canone di utenza dovrà essere applicata in quota proporzionale al periodo di gestione.

L'importo s'intende riferito ad ogni lampada installata, che dovrà risultare accesa permanentemente.

Durante il corso dell'appalto il concessionario applicherà nei confronti dell'utenza un costo per allaccio, spostamento sistemazione non dovuta a normale usura o distacco nell'importo offerto in sede di gara.

Le utenze in essere al momento della presa in carico del servizio si intendono già allacciate, e pertanto non potrà essere richiesto ai titolari alcun nuovo costo d'impianto per l'allaccio.



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

Nel prezzo suddetto si intendono comprese tutte le spese necessarie per il consumo di energia elettrica, le imposte relative, i ricambi delle lampade guaste e tutte le spese di manutenzione e gestione previste nel presente capitolato, con l'obbligo di ogni adempimento fiscale a carico dell'appaltatore.

ART. 17 CONTROLLI

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare a propria discrezione controlli per verificare che venga rispettato tutto quanto indicato nella presente convenzione e dalla normativa in materia e vengano mantenuti i livelli prestazionali indicati nell'offerta tecnica presentati in sede di gara e che si intende parte integrante della presente convenzione.

ART. 18 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER BLACK OUT

Il Concessionario non assume alcuna responsabilità né verso gli abbonati, né verso il Comune, nei casi d'interruzione dell'erogazione di energia elettrica per cause dipendenti dalla Società distributrice di energia sempre che, la sospensione del servizio non dipenda da morosità o da qualsiasi altra inadempienza del Concessionario

ART. 19 RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Il concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

Il Concessionario è responsabile, sia penalmente che civilmente, sia verso il Comune di Montefalco che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante, che dopo l'erogazione delle prestazioni, per colpa e negligenza o dolo, tanto sua che dei suoi dipendenti, ed anche come semplice conseguenza delle prestazioni stesse, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi in dipendenza dell'appalto di cui è questione.

Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante da:

- il rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso Concessionario ed il personale da lui impiegato per i lavori e la gestione;
- il regolare utilizzo pubblico dell'impianto, soprattutto per quanto riguarda il rispetto delle norme a tutela dell'incolumità delle persone medesime, dell'ordine pubblico e della sicurezza degli impianti dati in concessione.

La responsabilità per i sinistri e gli infortuni che dovessero accadere al personale o a cose del concessionario sarà sempre a carico di quest'ultimo.

Il concessionario è responsabile dei materiali e delle attrezzature che avesse depositato, durante i lavori di costruzione delle opere, sia all'interno che all'esterno delle aree nelle quali si svolgono detti lavori.

Il Concessionario risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone o alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, precisandosi che resterà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati e ciò senza diritto a compensi.



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

A tal fine si impegna a fornire all'atto della sottoscrizione del contratto adeguata polizza di assicurazione con primaria compagnia di assicurazione con un massimale non inferiore ad € 3.000.000,00.

ART. 20 GARANZIE

Ai sensi dell'art 93 del D.Lgs. 50/2016 ai fini della partecipazione alla gara è richiesta garanzia fideiussoria pari al 2% dell'importo complessivo stimato della concessione da costituirsi con le forme e modalità tutte stabilite nel medesimo articolo e nel rispetto di tutti i requisiti chiesti da parte dei soggetti che rilasciano la garanzia fideiussoria.

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, il concessionario sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria secondo le forme e modalità tutte stabilite l'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale presunto al netto dell'IVA se dovuta, salva la riduzione del 50% secondo il combinato disposto degli artt. 93, comma 7 e 103, comma 1 del medesimo D.Lgs..

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c..
- c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione
- d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c. (NB avendo sopra evidenziato che le modalità sono quelle della norma non so se riportare questo elenco)

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti al concessionario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali:

l'Amministrazione avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria, oltre che sui corrispettivi mensilmente fatturati, per l'applicazione delle stesse. La garanzia, in ogni caso, verrà escussa solo quando l'ammontare delle penalità non risulti coperto dai corrispettivi mensili.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione, della cauzione provvisoria. L'appalto sarà di conseguenza aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

ART. 21

INADEMPIENZE E PENALI





COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

Ove riscontrasse la violazione degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, il Comune di Montefalco provvederà alla formale contestazione per iscritto con lettera raccomandata A/R. L'Impresa concessionaria potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Ove, ad insindacabile giudizio del Comune di Montefalco, le controdeduzioni risultassero irrilevanti, saranno applicate le seguenti penalità:

- A) il doppio della tariffa utenza per ogni utente rispetto al quale non sia stato effettuato l'attacco alla rete e non sia iniziato il servizio entro i termini per cui sulla base dell'offerta fatta in sede di gara lo stesso deve essere attivato, purchè l'utente stesso abbia soddisfatto tutte le condizioni dell'abbonamento stesso;
- B) Euro 5,00 per ogni giorno di mancata accensione della lampada e mancata sostituzione o riattivazione della stessa nei termini previsti dal presente capitolato e dall'offerta presentata;
- C) di Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di interventi a carattere d'urgenza e/o riferiti alle risoluzioni di guasti, situazioni impiantistiche e disfunzioni che possano ledere l'incolumità di addetti e/o cittadini;
- D) di Euro 200,00 riferito ad ogni mancata formazione di elementi di protezione di scavi, tracciati, deposito di materiali ecc. che determinino pericolo per addetti o cittadini.

ART. 22

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di reiterate violazioni alle norme contrattuali il Comune di Montefalco può chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, con ogni riserva di agire per il risarcimento del maggior danno subito.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto anche nei seguenti casi :

- 1) non reintegrazione della cauzione a seguito dell'incameramento parziale della cauzione in applicazione del presente capitolato;
- 2) sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte dell'affidatario dei servizi di cui al presente capitolato;
- 3) discriminazione degli utenti che chiedono l'esplicazione delle prestazioni oggetto della concessione;
- 4) esercizio di attività commerciale all'interno dei cimiteri.
- 5) esecuzione dei servizi in modo difforme rispetto alle modalità indicate nel presente capitolato.
- 6) in caso di cessione di contratto
- 7) ogni altro inadempimento o fatto non espressamente indicato che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Del pari comporta sempre e comunque la risoluzione del contratto la grave inadempienza degli obblighi contrattuali laddove è grave l'inadempienza che comporta pericolo alla pubblica e privata incolumità, attiene alla sicurezza dei cittadini dei dipendenti della concessionario e del Comune) con ogni riserva di agire per il risarcimento del maggior danno subito.

ART. 23

DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE

E' vietato il subappalto ed è nulla la cessione, totale o parziale, del contratto pena la risoluzione dello stesso con l'incameramento della cauzione secondo quanto previsto dall'art. 105, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.





COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

È fatto salvo il caso di subentri previsti dall'art. 176 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.ii. che saranno disciplinati dalla medesima normativa.

ART. 24

CONTROVERSIE

Nel caso di controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del contratto, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Comune di Montefalco.

ART. 25

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati acquisiti dal Concessionario nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

I dati personali relativi alle Ditte partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30/06/2003 n°196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm. e ii., per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto. Detti dati saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, l'impresa potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 26

DISPOSIZIONE NORMATIVE

Lo svolgimento dei servizi di cui all'art.1 è regolato, oltre che dal presente Capitolato, dal D.Lgs.81/2008, dal D.M. n. 37 del 22/01/2008 Norme CEI – UNI, Direttive comunitarie, nella duplice veste di committente e di esecutore, nonché dalle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 27

STIPULA DELLA CONVENZIONE - SPESE

Prima della stipula della convenzione il concessionario deve presentare le cauzioni e polizze richieste. Le spese contrattuali e le conseguenti spese di bollo e registrazione sono a totale carico del Concessionario.

ART. 28

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

ART. 29

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Perugia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.”

Il concessionario si impegna a trasmettere all'Amministrazione Comunale i contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio nei quali dovrà essere inserita a pena di nullità assoluta una apposita clausola con la qual ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.

Il mancato utilizzo per parte del gestore del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nei termini e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 costituisce causa di risoluzione del contratto.

